



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1630 del 24/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1445 del 24/04/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **18/2023** a favore della **Ditta SOFIPOWER s.r.l.** per lo scarico di acque reflue di cui alla lett. a), per le emissioni in atmosfera di cui alla lett. c) e per l'impatto acustico di cui alla lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di frantumazione e macinazione di carbonato di calcio svolta presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME).

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta SOFIPOWER s.r.l. per lo scarico reflui lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13, per l’attività di frantumazione e macinazione di carbonato di calcio svolta presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME), trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 2429 del 24.01.2023 e successiva di integrazione prot. n° 7092 del 01.03.2023, assunte al Protocollo generale di questo Ente in pari data rispettivamente ai nn. 2440/23 e 7362/23;
- VISTA** la nota protocollo n° 7905/23 del 06.03.2023, con la quale questo Ufficio comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall’art. 14-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l’iter procedurale con l’adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere urbanistico, igienico-sanitario e acustico e quello sulla regolarità dello scarico da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTE** le integrazioni documentali inviate dalla Ditta, pervenute tramite SUAP con note protocollo n° 8759 del 14.03.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 8995/23, n° 9548 del 20.03.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 9713/23 e n° 11143 del 31.03.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11196/23;
- VISTO** il parere attestante la regolarità urbanistico/edilizia, igienico-sanitaria e acustica, nonché la regolarità degli scarichi trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 111786 del 05.04.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11648/23;
- VISTO** il parere n° 21 del 12.04.2023 con prescrizioni per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n° 152/06 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni e Controlli di questa Direzione. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell’Ente;

- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 09.03.2023.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

Autorizzazione Unica Ambientale n° 18/2023 a favore della **Ditta SOFIPOWER s.r.l.** per lo scarico di acque reflue di cui alla lett. a), per le emissioni in atmosfera di cui alla lett. c) e per l'impatto acustico di cui alla lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di frantumazione e macinazione di carbonato di calcio svolta presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME). con le seguenti prescrizioni:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Il Gestore dovrà realizzare e mettere in funzione, entro SEI mesi dalla notifica del presente provvedimento, l'intero sistema di gestione delle acque di dilavamento, includendo nei lavori i relativi pozzetti ispettivi in ingresso ed in uscita, documentando fotograficamente la posa del geotessile, la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici e del punto di scarico sulla pubblica fognatura;

Art. 2) I reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque prima pioggia dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per scarichi in p.f.;

Art. 3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 4) Il Gestore inoltre dovrà:

1. eseguire annualmente, in occasione di evento meteorico, analisi chimiche sul refluo da dilavamento (prima pioggia), dandone i risultati a questa Città Metropolitana, all'ARPA di Messina e all'UTC del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali;
2. tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
3. eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto (carico e scarico) adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
4. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle delle stazioni di trattamento;
5. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
6. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
7. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;

8. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, esibendo, entro mesi TRE dall'avvio dei presidi depurativi, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
9. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e questa Direzione;
10. tenere i piazzali esterni sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

Art. 5) Il Gestore è diffidato dall'immettere acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione nei sistemi idrici aziendali di scarico.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 6) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Valore Limite inquinanti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Mulino 1	Polveri ⁽¹⁾ : 20	Filtro a maniche
E2	Mulino 2	Polveri ⁽¹⁾ : 20	Filtro a maniche
E3	Mulino 3	Polveri ⁽¹⁾ : 20	Filtro a maniche
E4	Scaricatore Mulino 1	Polveri ⁽¹⁾ : 20	Filtro a maniche
E5	Silos C e D, scaricatore Mulino 3 e Scaricatore Mulino 2	Polveri ⁽¹⁾ : 20	Filtri radiali
E1a e E1b	Silos A e silos B	*	Filtri radiali

1) DARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. a, così modificato dal D.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;

* non vengono fissati i limiti alle emissioni e la Ditta è esonerata dal controllo periodico in quanto il carico del materiale pulverulento avviene per gravità in assenza di aria forzata con un conseguente flusso di massa, calcolato a monte del sistema di abbattimento, inferiore alla soglia di rilevanza.

Art. 7) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza.

Sono esonerati dal controllo periodico i punti di emissione E1a e E1b. Il controllo periodico al punto di emissione E5 deve essere effettuato unicamente durante l'uso dei due scaricatori asserviti ai Mulini 2 e 3 in quanto anche i Silos C e D sono esonerati dall'autocontrollo periodico per le su esposte motivazioni.

Art. 8) La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate nel parere per le emissioni in atmosfera (All. 1), anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, anche se queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI,

parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 9) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. adottare di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 12) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarico reflui: analisi dei reflui;
4. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 13) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 14) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia all'ARPA di Messina, all'UTC del Comune di Pace del Mela (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche dello scarico e delle emissioni in atmosfera, nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 18) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 19) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 20) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina, all'UTC del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 21) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso lo stabilimento in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.


Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 24.04.2023

Il Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Illeana Padovano	Il Responsabile del Servizio Dott. Cosimo Cammaroto
---	--



Il Dirigente Reggente
Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Dirigente Reggente
Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Tutela Aria e Acque - Ufficio catasto emissioni e controlli

Via S. Paolo is. 361 ex I.A.I., 98122 Messina - Tel. 0907761104 – fax 0907761649

www.cittametropolitana.me.it-e.mail:t.nicolosi@cittametropolitana.me.it-P.E.C.:protocollo@pec.prov.me.it

Parere n° 21 del 12/04/2023

Oggetto: Ditta Sofipower S.r.l. – Comune di Pace del Mela (ME)

Al Responsabile dell'Ufficio AUA
SEDE

In riferimento a quanto in oggetto e limitatamente alla matrice aria, si riportano di seguito le prescrizioni relative all'esercizio dell'attività di "Frantumazione e macinazione carbonato di calcio":

- Punto di emissione E1 – Filtro a maniche Mulino 1: POLVERI ⁽¹⁾ 20 mg/Nm³
- Punto di emissione E2 – Filtro a maniche mulino 2: POLVERI ⁽¹⁾ 20 mg/Nm³
- Punto di emissione E3 – Filtro a maniche Mulino 3: POLVERI ⁽¹⁾ 20 mg/Nm³
- Punto di emissione E4 – Scaricatore Mulino 1: POLVERI ⁽¹⁾ 20 mg/Nm³
- Punto di emissione E5 – Silos C e D, Scaricatore Mulino 3, Scaricatore Mulino 2:

POLVERI (1) 20 mg/Nm³

- Punto di emissione E1a – Silos A
- Punto di emissione E1b – Silos B

(1) D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007 art. 2 comma 1 lett. a

Periodicità del controllo: annuale. L'autocontrollo dovrà essere svolto con impianti condotti a pieno regime.

In merito ai punti di emissione relativi al carico dei Silos (E1a, E1b) non vengono fissati i limiti di emissione e la Ditta è esonerata dal controllo periodico nella considerazione che il carico del materiale polverulento avviene per gravità senza l'uso di aria forzata con un conseguente flusso di massa medio pari a 0,0008 Kg/h (valore medio calcolato sui dati trasmessi a seguito delle misure effettuate in regime di autocontrollo negli anni 2016-2022). La considerazione fatta è anche suffragata dal risultato teorico, ottenuto considerando il valore più alto di concentrazione misurato e il suo corrispettivo calcolato in assenza di sistemi di abbattimento, che risulta dieci volte inferiore alla soglia di rilevanza al di sotto della quale non si applicano i valori limite di emissione.

Si precisa che il controllo periodico al punto di emissione E5 deve essere effettuato unicamente durante l'uso dei due Scaricatori asserviti ai Mulini 2 e 3 in quanto anche i due Silos C e D sono esonerati dall'autocontrollo periodico per le motivazioni sopra esposte.

Ulteriori prescrizioni:

- predisposizione di una relazione annuale, da inviare a questa Direzione e all'ARPA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento;
- tutti i punti di emissione dovranno essere dotati di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti, dovranno inoltre essere realizzate, ove possibile, le piattaforme di lavoro nel rispetto della normativa per la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss. Mm. E ii.);
- ciascun punto di emissione dovrà essere chiaramente individuato con sigla identificativa e diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
- il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla parte Quinta del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni diffuse e

fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi;

- il gestore è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e a regime dell'impianto (punto di emissione E5) attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle norme di settore in merito a tali adempimenti.
- i rapporti di prova dovranno essere redatti in accordo a quanto riportato nell'allegato A.

Dott.ssa Teresa Nicolosi
Teresa Nicolosi

Contenuti del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (*m/s*);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.